

# APPUNTI IN TEMA DI COLLAZIONE EREDITARIA

Riferimenti normativi: artt. 737 ss. c.c.

## 1. DEFINIZIONE E NATURA DELLA COLLAZIONE

La collazione è **l'istituto in forza del quale alcuni coeredi devono conferire nell'asse ereditario quanto hanno ricevuto in vita dal defunto a titolo di donazione, direttamente o indirettamente** (dunque, a titolo di liberalità fra vivi). Questi coeredi sono il coniuge e i discendenti del *de cuius*, ma anche, per effetto della l. n. 76/2016, il suo eventuale unito civilmente (oggi equiparato al coniuge in materia di collazione).

La collazione è strettamente legata alla divisione ereditaria. È in sede di divisione, quando si tratta di distribuire i beni dell'asse ereditario fra i vari coeredi, in proporzione alle relative quote di eredità, che alcuni di tali ultimi soggetti devono procedere alla collazione. Si afferma spesso, infatti, che la collazione è un'operazione divisionale o un'operazione preparatoria della successiva divisione ereditaria.

### **SINTESI**

Dunque, semplificando, l'idea di fondo è che: a) in vita, il *de cuius* abbia beneficiato il coniuge, i discendenti o l'unito civilmente con una o più liberalità (es.: il defunto ha donato al figlio l'immobile "A"); b) dopo la morte del donante, in presenza dei presupposti in appresso precisati, i donatari divenuti coeredi debbano "rimettere" (in senso lato) nella massa ereditaria da dividere i beni oggetto di quelle liberalità. Ecco perché taluno ritiene che lo scopo o l'effetto della collazione sia quello di ricostituire la massa ereditaria nello stesso stato in cui quest'ultima si sarebbe trovata in mancanza delle donazioni compiute in vita (es: se il *de cuius* non avesse donato al figlio l'immobile "A", molto probabilmente, all'epoca dell'aperta successione, tale ultimo bene si sarebbe trovato nell'asse ereditario; grazie alla collazione, il bene medesimo "rientra", in un certo senso, nel patrimonio da dividere).

## 2. PRESUPPOSTI DELLA COLLAZIONE EREDITARIA

L'operatività della collazione è subordinata all'integrazione di taluni presupposti, oggettivi e soggettivi.

### PRINCIPALI PRESUPPOSTI SOGGETTIVI

**I. In primo luogo, devono esservi due o più soggetti che rivestano le qualità specificamente indicate dal legislatore:** in particolare, quelle di coniuge, discendente e unito civilmente del defunto.

**II. I soggetti considerati** (coniuge, discendenti e unito civilmente del *de cuius*) **devono essere anche coeredi:** cioè, dopo l'apertura della successione, essi devono essere chiamati all'eredità (per legge o in forza di disposizioni testamentarie, indifferentemente) e devono aver accettato l'eredità.

Questo presupposto è molto importante. Difatti, se un soggetto astrattamente tenuto alla collazione delle liberalità ricevute dal defunto (es.: il figlio che ha acquistato un immobile per effetto di una donazione compiuta in vita dal padre) rinuncia all'eredità, costui non deve procedere alla collazione delle liberalità medesime, in quanto, banale a dirsi, chi rinuncia all'eredità non diventa erede o coerede.

### **ESEMPIO**

Tizio dona al figlio Caio l'immobile "A" e (con testamento) istituisce propri eredi universali, per la quota di un mezzo ciascuno, il figlio medesimo e la moglie Sempronia, cui il marito (in vita) non ha donato alcun bene.

Dopo la morte di Tizio, Caio e Sempronia sono chiamati all'eredità per la quota del 50%: dunque, se entrambi accettano l'eredità, costoro diventano coeredi e Caio deve conferire il bene donato da Tizio (l'immobile "A") nella massa da dividere con Sempronia. In questo caso, la collazione pregiudica Caio, tenuto al conferimento del bene donato, e avvantaggia Sempronia, che recupera (o può recuperare), in sede di divisione ereditaria, una porzione del bene medesimo. Se Caio vuole sottrarsi agli svantaggi della collazione deve rinunciare all'eredità: difatti, se Caio rinuncia, quest'ultimo non diventa coerede di Sempronia e viene a mancare uno dei presupposti della collazione.

Dunque, la disciplina della collazione deve essere tenuta in considerazione per valutare l'opportunità di un'eventuale rinuncia all'eredità. Si immagini, ancora una volta, che Tizio abbia donato al figlio Caio l'immobile "A" e che il donante (con testamento) abbia istituito propri eredi universali, per la quota di un mezzo ciascuno, il figlio medesimo e la moglie Sempronia, cui il marito (in vita) non abbia donato alcun bene. Si immagini anche che, all'epoca dell'aperta successione di Tizio, il relativo patrimonio ereditario abbia un valore complessivo di 10, che non vi siano debiti ereditari e che il valore del bene donato a Caio sia di 100. Ora, se Caio e Sempronia accettano entrambi l'eredità e scatta l'operatività della collazione, Caio deve conferire il bene donato nella massa da dividere con la madre, "consequendo", in sede di divisione, beni per il valore complessivo di 55: cioè, essendo stato istituito erede per una quota del 50%, la metà dell'asse ( $10 : 2 = 5$ ) + la metà del bene conferito ( $100 : 2 = 50$ ), per un totale di 55, appunto; la restante parte, sempre del valore di 55, spetterà a Sempronia. Per contro, se Caio rinuncia all'eredità, quest'ultimo non diventa erede e non può conseguire la metà dei beni ereditari, per un valore complessivo di 5, ma conserva per intero la donazione, del valore di 100. Dunque, nell'esempio fatto, Caio può certamente avere interesse a rinunciare all'eredità. Attenzione, però: se Caio rinuncia all'eredità, allo scopo di conservare la donazione, quest'ultima potrebbe comunque essere "attaccata" dai legittimari con gli strumenti posti a tutela della legittima (si intende, in presenza di tutti i presupposti stabiliti dalla legge).

**III. Uno o più dei soggetti considerati** (coniuge, discendenti e unito civilmente del *de cuius*, che abbiano accettato l'eredità, divenendo coeredi) **devono aver beneficiato di liberalità compiute in vita dal defunto**: dunque, devono anche possedere la qualità di donatari del *de cuius*.

Una precisazione importante: la collazione opera (in presenza di tutti i presupposti stabiliti dal legislatore, oggettivi e soggettivi) esclusivamente nel rapporto interno fra i soggetti indicati nell'art. 737 c.c., con l'aggiunta dell'unito civilmente. Se vi sono altri coeredi, che non siano coniuge, discendenti o unito civilmente del defunto, la collazione non opera a vantaggio e/o in danno di tali ultimi coeredi.

#### ESEMPIO

Tizio dona al figlio Caio l'immobile "A" e (con testamento) istituisce propri eredi universali, per la quota di un terzo ciascuno, il figlio medesimo, la moglie Sempronia e l'amico Filano. Dopo la morte di Tizio, anche se tutti i chiamati all'eredità accettano, la collazione opera solo nel rapporto interno fra Caio e Sempronia. Filano, sebbene coerede, è estraneo all'operatività della collazione, in quanto, essendo un semplice amico del *de cuius*, Filano non riveste la qualità di coniuge, discendente o unito civilmente.

In casi come questo, si dice, bisogna procedere a due divisioni.

**ATTENZIONE:** in seguito, dopo aver esaminato le modalità attuative della collazione, riprenderemo l'esempio e preciseremo meglio le ricadute operative di quanto si è detto (in particolare, con riguardo all'esigenza di procedere a due divisioni).

## PRINCIPALI PRESUPPOSTI OGGETTIVI

**IV. Secondo taluno, la collazione opera solo in presenza di un asse da dividere.** L'opinione (non pacifica) si basa sull'idea che la collazione consista in un'operazione divisionale o in un'operazione preliminare alla divisione ereditaria. Si dice infatti, sulla base di tale idea, che la collazione non ha senso se non si può procedere alla divisione fra i coeredi, in quanto il defunto ha esaurito tutti i propri beni con donazioni e/o legati.

**V. Il defunto deve aver compiuto, in vita, una o più liberalità in favore di uno dei soggetti indicati dal legislatore** (coniuge, discendenti e unito civilmente). Difatti, l'art. 737 c.c. prevede che la collazione ha per oggetto quanto tali soggetti abbiano ricevuto dal defunto a titolo di donazione, direttamente o indirettamente.

L'ampiezza della formula legislativa (“tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente”) fa sì che gli atti rilevanti in materia di collazione siano, non solo le donazioni in senso tecnico (artt. 769 ss. c.c.), ma pure le liberalità non donative, dette anche “donazioni indirette”. Deve trattarsi, in ogni caso, di liberalità fra vivi. Difatti, **i legati non sono soggetti a collazione**.

**VI.** Si è detto che, nel circoscrivere l'oggetto della collazione, l'art. 737 c.c. impiega una formula molto ampia: “tutto ciò che [i soggetti considerati dal legislatore, divenuti coeredi] hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente”. Eppure, gli articoli successivi individuano una serie di eccezioni: cioè, in sostanza, indicano alcune liberalità sottratte alla disciplina della collazione. Ad esempio, l'art. 738 c.c. precisa che non sono soggette a collazione le donazioni di modico valore fatte dal defunto al coniuge superstite. Dunque, **affinché la collazione possa operare, non si deve ricadere in una delle eccezioni previste dalla legge**.

**VII.** Di là delle specifiche eccezioni stabilite dal legislatore, con riguardo alle caratteristiche della liberalità, **la collazione opera appieno solo in mancanza di dispensa da parte del defunto**. In sostanza, la legge consente al donante (futuro *de cuius*) di dispensare il donatario dalla futura ed eventuale collazione di quanto ricevuto a titolo di liberalità: dunque, oltre a donare, il futuro *de cuius* può decidere di avvantaggiare ulteriormente il donatario, esonerandolo dalla collazione. La natura giuridica e le modalità attuative della dispensa sono alquanto dibattute. Secondo l'orientamento più permissivo, la dispensa può essere contenuta nell'atto di donazione, ma anche nel testamento del donante o in un altro atto successivo.

#### ESEMPIO

Tizio dona al figlio Caio l'immobile “A”, dispensandolo dalla collazione nell'atto di donazione, e (con testamento successivo) istituisce propri eredi universali, per la quota di un mezzo ciascuno, il figlio medesimo e la moglie Sempronio. Dopo la morte di Tizio, se Caio e Sempronio accettano l'eredità, Caio non è tenuto a conferire nella massa dividenda il bene ricevuto per donazione, essendo stato dispensato dal padre.

**ATTENZIONE:** come stiamo per precisare, però, l'esempio e la soluzione rappresentata presuppongono che la dispensa sia stata contenuta entro i limiti massimi di valore stabiliti dalla legge.

Lo strumento della dispensa sembra risolvere tutti i problemi associati alla collazione: di fatto, basta che il donante (e futuro *de cuius*) sia abbastanza avveduto da ricordarsi di dispensare da collazione il relativo donatario. Eppure, le cose non stanno esattamente così, in quanto la dispensa conosce precisi limiti “quantitativi”. Difatti, **la legge stabilisce che l'eventuale dispensa da collazione opera solo nei limiti della quota disponibile**.

In sostanza, dopo l'apertura della successione, occorre stabilire l'ammontare della quota disponibile e di quella indisponibile, secondo le norme dettate in tema di successione necessaria. Una volta stabilita, così, la quota disponibile, si dovrà verificare se il valore della liberalità soggetta a dispensa da collazione ecceda o no il valore di tale quota. Difatti, come si è detto, la dispensa da collazione produce effetto solo nei limiti del valore della quota disponibile (e non oltre).

#### ESEMPIO

Tizio, vedovo, muore lasciando come unici eredi universali, per la quota di un mezzo ciascuno, i due figli Caio e Sempronio. In vita, Tizio ha donato a Sempronio l'immobile “A”, che vale 200 all'epoca della successione. Si aggiunga che Tizio è morto senza debiti, lasciando beni per un valore di 400.

Se Caio e Sempronio accettano l'eredità, Sempronio potrebbe invocare la dispensa per evitare di conferire il bene donato nella massa dividenda. Se la dispensa fosse pienamente operante, Sempronio sarebbe particolarmente avvantaggiato, in quanto potrebbe trattenere la donazione del valore di 200 e chiedere, in qualità di coerede, l'assegnazione della metà dell'asse, cioè di beni per un valore di 200 ( $200 + 200 = 400$ ). Ma, come si è detto, la dispensa ha effetto solo nei limiti del valore della quota disponibile.

Calcoliamo, dunque, il valore di detta quota:  $400$  (*relictum*)  $- 0$  (debiti)  $+ 200$  (*donatum*)  $= 600$ . A ciascuno dei figli, in qualità di unici legittimari, spetta un terzo della massa così ricomposta. Dunque, la quota indisponibile è pari a 400, mentre la quota disponibile è pari a 200. Ecco che la dispensa può pienamente operare, in quanto il valore della liberalità (200) non eccede il valore della quota disponibile (200) e Caio riceve, in sede di divisione, metà dell'asse (200, ossia la metà di 400): dunque, beni pari al valore che gli spetta in qualità di legittimario (200, cioè un terzo di 600).

### **3. MODALITA' ATTUATIVE DELLA COLLAZIONE**

Sin qui si è detto, in termini descrittivi, che la collazione è l'istituto in forza del quale certi coeredi devono conferire nella massa ereditaria quanto hanno ricevuto dal defunto a titolo di liberalità fra vivi (in particolare, senza dispensa da collazione). Si tratta ora di capire come si attua questo "conferimento", allorquando tutti i presupposti (oggettivi e soggettivi) della collazione siano stati integrati: dunque, di comprendere come la collazione si attua concretamente.

**Due sono le modalità attuative della collazione, in quanto il legislatore distingue la collazione in natura dalla collazione per imputazione.** Il ricorso all'una o all'altra modalità di "conferimento" (in natura o per imputazione, appunto) dipende dalla natura del bene oggetto della liberalità soggetta a collazione.

#### 1. BENI IMMOBILI

**La collazione dei beni immobili si attua in natura o per imputazione a scelta del donatario:** dunque, è quest'ultimo soggetto a decidere, caso per caso, come attuare il conferimento nella massa ereditaria.

La scelta è preclusa solo nell'ipotesi in cui – nel lasso di tempo compreso fra la donazione e l'aperta successione – il donatario abbia alienato o ipotecato l'immobile donato: in questo caso, infatti, la collazione si può attuare solo per imputazione (dunque, è preclusa la collazione in natura di immobili alienati o ipotecati).

#### 2. BENI MOBILI

**La collazione dei beni mobili si attua esclusivamente per imputazione** (dunque, non si può scegliere la collazione in natura, che è prevista solo per i beni immobili che non siano stati alienati o ipotecati dal donatario).

Ferme le distinzioni che precedono, la **collazione in natura** (prevista per i beni immobili che il donatario non abbia alienato o ipotecato) è abbastanza semplice: in estrema sintesi, se lo vuole, il coerede donatario può conferire (o "rimettere", in un certo senso) nella massa ereditaria esattamente il bene che ha ricevuto per donazione dal defunto: cioè, quel bene nella sua identità materiale (ecco perché si parla di collazione "in natura"). Di là di questo, il meccanismo tecnico-giuridico che sta alla base di tale forma di conferimento è alquanto complesso e dibattuto: in ogni caso, si osserva, l'effetto della collazione in natura è che il bene conferito cessa di essere di proprietà esclusiva del coerede donatario ed entra a far parte della massa ereditaria, come oggetto di comunione ereditaria fra tutti i coeredi interessati dalla collazione.

**La collazione per imputazione è più articolata:** essa si basa sulla stima del bene oggetto della liberalità soggetta a collazione e su un complesso meccanismo di imputazione del valore di quel bene e di conseguenti prelevamenti da parte dei coeredi non donatari.

Un profilo molto importante, con riguardo alla collazione per imputazione, è che **il bene donato deve essere stimato con riferimento al tempo dell'aperta successione**: cioè, si deve tenere in considerazione il valore che quel bene presenta, non all'epoca della donazione, ma al momento della morte del donante. Il che è alquanto rilevante, in quanto il valore dei beni può mutare (anche di molto) nel corso del tempo. Ad esempio, un certo bene poteva valere 10 al tempo della donazione, ma, per effetto di una progressiva rivalutazione, può valere 20 all'epoca dell'aperta successione: dunque, ai fini della collazione per imputazione, bisogna considerare il valore di 20, non di 10, con tutti gli svantaggi per il coerede donatario. Ovviamente, si può verificare anche il fenomeno opposto, con conseguente vantaggio per tale ultimo coerede: ad esempio, può accadere che il bene donato valesse 10 all'epoca della donazione, ma che, per effetto di progressiva svalutazione nel tempo, valga solo 5 nel giorno dell'aperta successione.

Ciò premesso, **la collazione per imputazione si articola in alcuni passaggi fondamentali:**

- 1) il bene soggetto a collazione per imputazione deve essere stimato, individuando il relativo valore al tempo dell'aperta successione;
- 2) in sede di divisione, il valore così individuato deve essere aggiunto a quello dell'asse ereditario (cioè dei beni lasciati dal *de cuius* al momento della morte);
- 3) il coerede donatario deve imputare alla propria quota il valore del bene acquistato a titolo di liberalità;
- 4) gli altri coeredi (non donatari) devono procedere al prelevamento di una corrispondente quantità di beni dall'asse ereditario (possibilmente, della stessa natura e qualità di quello donato al coerede soggetto a collazione).

Un dato da segnalare è che il coerede donatario conserva la titolarità del bene donato.

#### **ESEMPIO**

Tizio muore lasciando come unici eredi universali, per la quota di un mezzo ciascuno, i due figli Caio e Sempronio. In vita, Tizio ha donato a Sempronio (senza dispensa da collazione) il bene mobile "A", che vale 10 all'epoca della successione. Si aggiunga che Tizio è morto senza debiti, lasciando beni per un valore di 100. Se Caio e Sempronio accettano l'eredità, essi diventano coeredi per la quota del 50% ciascuno.

Ora, il valore del bene donato, calcolato al tempo dell'aperta successione (10), deve essere aggiunto al valore dell'asse ereditario: dunque,  $10 + 100 = 110$ . Abbiamo detto, che Caio e Sempronio sono eredi per la quota di un mezzo ciascuno: dunque, in sede divisionale, a ciascuno di essi spetta la metà di 110, cioè 55 ciascuno. Ma Sempronio deve imputare alla propria quota (di 55) il valore della donazione ricevuta:  $55 - 10 = 45$ ; dunque, Sempronio potrà prelevare dall'asse ereditario solo beni per un valore di 45, avendo già ottenuto (e potendo conservare) la donazione di 10. La restante parte dell'asse ( $100 - 45 = 55$ ) spetta a Caio, che non ha ricevuto nulla per donazione e che può quindi prelevare beni ereditari per un valore pari a 55.

All'esito di queste operazioni, la parità di trattamento fra Caio e Sempronio è assicurata: Caio preleva beni dall'asse per un valore di 55; Sempronio preleva dall'asse beni per un valore di 45 e trattiene il bene donato per un valore di 10. Ognuno degli eredi (per pari quota) ottiene beni per un valore di 55.

**ATTENZIONE:** la "parità di trattamento" fra i coeredi interessati dalla collazione è sempre rapportata all'entità delle loro quote ereditarie.

Si diceva più sopra che la collazione opera solo nel rapporto interno fra i soggetti considerati dall'art. 737 c.c. (cui occorre aggiungere, nell'attuale quadro normativo, anche l'unito civilmente). Dunque, si è osservato, in presenza di quei soggetti, ma anche di altri coeredi, si deve procedere a una doppia divisione. Vediamo come, limitandoci, per semplicità, al caso della collazione per imputazione.

Tizio dona al figlio Caio il bene mobile "A" e (con testamento) istituisce propri eredi universali, per la quota di un terzo ciascuno, il figlio medesimo, la moglie Sempronina e l'amico Filano. Tizio muore lasciando un patrimonio di 150 e tutti i chiamati (Caio, Sempronina e Filano) accettano l'eredità.

Siccome Filano non rientra nella categoria di soggetti interessati dalla collazione, si deve procedere a una duplice divisione.

**PRIMA DIVISIONE** (serve a soddisfare Filano): senza considerare la collazione, ciascuno dei coeredi ha diritto a un terzo dell'eredità; dunque, a Filano sono assegnati beni ereditari per un valore di 50 (cioè un terzo di 150, pari al valore dell'asse ereditario). A questo punto, rimangono beni ereditari per un valore di 100.

**SECONDA DIVISIONE** (attuata tenendo in considerazione la collazione): si calcola il valore del bene donato all'epoca dell'aperta successione, pari a 10; si aggiunge questo valore a quello della residua porzione dell'asse ereditario, pari a 100, ottenendo un valore complessivo di 110, che spetta a Caio e Sempronia in ragione di un mezzo ciascuno (questo perché il coerede Filano è già stato soddisfatto, ottenendo il suo terzo dell'asse ereditario, e il residuo non può che spettare esclusivamente a Caio e Sempronia: nel nostro esempio, in parti identiche, essendo stati istituiti in quote fra loro eguali); Caio imputa alla propria quota (di 55, pari alla metà di 110) il valore della donazione (di 10) e può quindi prelevare dall'asse beni per un valore di 45; i beni restanti, del valore di 55, sono prelevati invece da Sempronia.

## LA COLLAZIONE DEL DENARO

**Il legislatore detta una regola particolare per la collazione del denaro** (art. 751 c.c.): una regola, questa, che si applica quando la liberalità soggetta a collazione riguarda somme di denaro (es.: il padre ha donato 100.000 Euro al figlio).

Con riguardo alle donazioni di somme di denaro, **si applica il “principio nominalistico”**: cioè, ai fini della collazione, si deve tenere in considerazione esattamente la somma di denaro donata, senza procedere alla “rivalutazione” di tale somma, qualora – nel periodo compreso fra la liberalità e l'aperta successione – vi sia stato un fenomeno di crescente svalutazione. In sostanza, tanti “pezzi monetari” sono stati donati, “tanti pezzi monetari” formano oggetto di collazione.

La collazione del denaro si attua in questo modo: **il coerede donatario preleva dall'asse ereditario una minore quantità di denaro, pari a quella donata**. Se l'asse ereditario non contiene denaro o quest'ultimo è presente, ma non in misura sufficiente ad attuare la collazione, vi sono due alternative:

- a) il coerede donatario può decidere di conferire nell'asse ereditario il denaro mancante o titoli di Stato del corrispondente valore;
- b) in subordine, se il coerede donatario non intende conferire denaro o titoli di Stato, i restanti coeredi (non donatari) possono procedere al prelevamento di altri beni ereditari, immobili o mobili, diversi dal denaro, in proporzione alle loro quote.

Ora, le differenze fra collazione in natura e per imputazione, con la regola particolare in tema di collazione del denaro, sono molto importanti, anche dal punto di vista pratico, quando si è in presenza di certi tipi di liberalità non donative (o “donazioni indirette”).

### **APPROFONDIMENTO: LA COLLAZIONE DELLE LIBERALITÀ NON DONATIVE (O “DONAZIONI INDIRETTE”)**

Di principio, lo abbiamo detto, **la collazione si applica sia alle donazioni in senso tecnico**, disciplinate dagli artt. 769 ss. c.c., **sia alle liberalità non donative** (o “donazioni indirette”). Ma la collazione di tali ultime liberalità pone alcuni problemi, **qualora il bene “uscito” dal patrimonio del donante non corrisponda al bene acquisito dal donatario**. L'esempio caratteristico è quello della c.d. “intestazione di bene sotto nome altrui”.

Si immagini che Tizio voglia procurare al figlio la proprietà dell'immobile “A”, da adibire a residenza di tale ultimo soggetto. Allora, se Tizio è proprietario dell'immobile “A”, costui può certamente donarlo al figlio, realizzando una donazione in senso tecnico. Se, invece, l'immobile “A” appartiene a un terzo, Sempronio, Tizio ha due principali alternative (in particolare, se si ritiene che la donazione di bene altrui sia nulla):

- a) può acquistare l'immobile da Sempronio e poi donarlo al figlio, sempre con una donazione in senso tecnico;
- b) può ricorrere a un meccanismo più complesso, che realizza una liberalità non donativa (o “donazione indiretta”), non essendo previsto il perfezionamento di una donazione in senso tecnico: in particolare,

il figlio acquista l'immobile da Sempronio, con un normale contratto di compravendita, rispetto al quale il padre Tizio rimane estraneo e non diventa parte sostanziale e/o formale, ma il prezzo di vendita (che dovrebbe essere pagato dal figlio, in qualità di parte acquirente) è pagato da Tizio, con denaro proprio e per spirito di liberalità nei confronti del figlio, direttamente nelle mani del venditore Sempronio. In questo modo, molto più complesso, si ottiene (sostanzialmente) lo stesso risultato che si sarebbe ottenuto, se Tizio fosse stato titolare dell'immobile "A", con una donazione diretta (in senso tecnico) di tale ultimo bene da padre a figlio.

Ora, in presenza dei consueti presupposti oggettivi e soggettivi, anche una liberalità come quella descritta *sub b*) è soggetta a collazione. Il problema (in sintesi, con il rischio di alcune imprecisioni tecniche) è capire quale bene sia l'oggetto specifico della collazione, in quanto il bene uscito dal patrimonio del donante (cioè il denaro impiegato per pagare il prezzo di vendita) non corrisponde esattamente al bene ottenuto dal donatario (ossia il bene immobile pagato dal padre): dunque, il figlio beneficiario con la liberalità non donativa deve conferire quel denaro o l'immobile acquistato da Sempronio?

La risposta non è così indifferente sul piano operativo. Si immagini che l'immobile "A" valesse 100.000 Euro all'epoca della liberalità non donativa e, quindi, che lo stesso sia stato pagato 100.000 Euro dal padre, con l'impiego di denaro proprio; si aggiunga, però, che il valore di tale bene è aumentato nel tempo, tanto che, all'epoca dell'aperta successione, il relativo valore ammonta a ben 200.000 Euro.

Dunque, ecco le alternative:

- 1) se si ritiene che l'oggetto della liberalità non donativa sia il denaro utilizzato dal *de cuius*, padre del donatario, allora quest'ultimo deve conferire la somma di 100.000 Euro: si applica il "principio nominalistico" e la regola dell'art. 751 c.c., dettata per la collazione delle somme di denaro;
- 2) se si ritiene, invece, che l'oggetto della liberalità non donativa sia il bene immobile conseguito dal figlio donatario, quest'ultimo (trattandosi di bene immobile da lui non alienato e non ipotecato) può scegliere fra la collazione in natura e la collazione per imputazione; se sceglie la collazione per imputazione, il valore da tenere in considerazione è 200.000 Euro (non 100.000 Euro).

Come si vede, le cose cambiano di molto secondo la soluzione preferita. In proposito, sebbene il tema sia tutt'oggi discusso in dottrina, la giurisprudenza più recente ha privilegiato la seconda soluzione: dunque, ai fini della collazione, si ritiene che il bene da tenere in considerazione sia quello conseguito dal donatario (nel nostro esempio, l'immobile acquisito dal figlio, non il denaro pagato dal padre).

#### **4. ULTERIORI REGOLE DA TENERE IN CONSIDERAZIONE**

Il quadro generale sin qui tratteggiato deve essere completato ricordando alcune regole di dettaglio, che possono essere così riassunte:

- 1) in generale, **la legge sottrae alla collazione i beni donati che siano periti per causa non imputabile al donatario**: dunque, anche in presenza di tutti i presupposti esaminati più sopra, il coerede donatario non deve conferire (in natura o per imputazione, secondo i casi) il bene ricevuto dal defunto a titolo di liberalità fra vivi, qualora, dopo il perfezionamento di tale ultima liberalità, il bene sia perito per causa non imputabile al coerede medesimo (art. 744 c.c.);
- 2) sempre in generale, **il legislatore precisa che i frutti dei beni soggetti a collazione devono essere conferiti nella massa ereditaria, insieme ai beni medesimi, solo se si tratta di frutti prodotti dopo l'apertura della successione**: dunque, il coerede donatario può trattenere tutti i frutti prodotti in data anteriore, nel periodo compreso fra la donazione e l'aperta successione (art. 745 c.c.);
- 3) con specifico riguardo alla collazione degli immobili, **la legge prevede che si debbano tenere in considerazione i miglioramenti eventualmente apportati dal donatario e alcune spese da quest'ultimo sostenute nel tempo compreso fra la donazione e l'aperta successione** (art. 748 c.c.).

#### **5. PRECISAZIONI CONCLUSIVE**

**La collazione non deve essere confusa con la successione necessaria**, sebbene fra i due istituti vi siano alcuni punti di contatto: a) in materia di collazione, il legislatore non considera tutti i legittimari (in particolare, l'art. 737 c.c. non menziona gli ascendenti del *de cuius*, che sono invece legittimari in mancanza di figli); b) la dispensa da collazione è un istituto diverso dalla dispensa dall'“imputazione *ex se*”, che vale in materia di successione necessaria; c) il meccanismo di imputazione del valore del bene donato, operante in caso di collazione per imputazione, è ben diverso dall'imputazione delle liberalità da parte del legittimario che intenda agire in riduzione (dunque, con riguardo alla successione necessaria, da una delle condizioni dell'azione di riduzione).

**L'analisi della collazione consente di meglio apprezzare i vantaggi associati a un altro istituto, cioè il patto di famiglia**: difatti, ai sensi dell'art. 768-*quater* c.c., quanto “ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione”.